

Senato della Repubblica
Il Presidente


Roma, 10 MAG. 2011
Prot. n. 570/11

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM (2011) 137 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dei predetti atti ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'R' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

Allegato: 1

Signor Josè Manuel Barroso
Presidente della Commissione europea

1049 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 94

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

(Estensore ADAMO)

approvata nella seduta del 3 maggio 2011

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE)
N. 1049/2001 RELATIVO ALL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI
DOCUMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO
E DELLA COMMISSIONE (COM (2011) 137 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 5 maggio 2011

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

considerato che:

la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, disciplina l'accesso al pubblico di documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

l'ampliamento del campo di applicazione del suddetto regolamento si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il quale ha modificato l'articolo 15, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

la suddetta disposizione del TFUE – che sostituisce, modificandola e integrandola, la disposizione di cui all'articolo 255 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) – stabilisce che ogni cittadino dell'Unione e ogni persona fisica e giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. È poi stabilita un'eccezione solo per la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, che saranno soggette alla disciplina del Trattato solo quando eserciteranno funzioni qualificabili come amministrative;

richiamata l'opportunità di una revisione dei criteri di accesso vigenti per gli atti delle amministrazioni dello Stato italiano, in modo da renderli coerenti a quelli previsti per l'accesso ai documenti dell'Unione europea,

si esprime in senso favorevole,

valutando positivamente l'ampliamento e il rafforzamento del diritto d'accesso, così come statuito con il nuovo articolo 15 del TFUE: «1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile».

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: DE ECCHER)

13 aprile 2011

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

considerato che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la base giuridica del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, costituita dall'articolo 255, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, è stata sostituita dall'articolo 15, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

considerato che la nuova base giuridica dispone che il diritto di accesso dei cittadini dell'Unione e di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro valga in riferimento ai documenti di tutte le istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea, con alcune eccezioni, e che si rende quindi necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1049/2001 alle nuove disposizioni;

accertato che la proposta in esame si limita ad estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 alla luce della nuova base giuridica;

formula, per quanto di sua competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 15, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale ogni cittadino dell'Unione e ogni persona fisica e giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto. È prevista un'eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, che saranno soggette al dettato del Trattato solo quando esercitano funzioni amministrative;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto la modifica apportata giustifica appieno l'intervento da parte dell'Unione europea;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto necessario al fine del raggiungimento dell'obiettivo previsto;

nel merito, si raccomanda di consentire l'accesso agli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea nella misura più ampia possibile, anche in virtù del nuovo titolo di legittimazione delle persone fisiche e giuridiche costituito dall'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, nei casi che comportano un bilanciamento del diritto di accesso agli atti con quello di riservatezza delle persone o delle procedure - anche di indagine - andrebbe valutata l'opportunità di garantire l'accesso ai pertinenti atti con una clausola di riservatezza che inibisca la successiva divulgazione a terzi. Inoltre, dovrebbe sempre essere garantito, al titolare diretto di diritti, facoltà o potestà, l'accesso agli atti e documenti che riguardino direttamente la sua sfera principale di attività e responsabilità.